

Arch. Cap. Sup.

N. COOPER. SAL.

Cl. 5132.1876 Tor.

v. — 5 " ALB

v. — 3 " 7

Regolamento dei Cooperat. Sales.

(Unione Cristiana nel bene operare)

MB X 540-45

S. 13:56 "1877(2)"

A2300405

1886 D4

Archivio Salesiano

1900

1900

Archivio
Salesiano

*Regolamento Dei Coope-
ratori salesiani*

I.

UNIONE CRISTIANA NEL BENE OPERARE.

In ogni tempo si giudicò necessaria l'unione tra i buoni per giovarsi vicendevolmente nel fare il bene e tener lontano il male. Così facevano i Cristiani della Chiesa primitiva, i quali alla vista dei pericoli che ogni giorno loro sovrastavano, senza punto sgomentarsi, uniti con un cuor solo ed un'anima sola, animavansi l'un l'altro a stare saldi nella fede e pronti a superare gli incessanti assalti da cui erano minacciati. Tale pure è l'avviso datoci dal Signore quando disse: Le forze deboli quando sono unite diventano forti, e se una cordicella presa da sola facilmente si rompe, è assai difficile romperne tre riunite: *Vis unita fortior, funiculus triplex difficile rumpitur.*

Così sogliono fare eziandio gli uomini del secolo nei loro affari temporali. Dovranno forse i figliuoli della luce essere meno prudenti, che i figliuoli delle tenebre? No certamente. Noi cristiani dobbiamo unirci in questi difficili tempi, ^{per promuovere} ~~e di~~ comune accordo ~~promuovere~~ lo spirito di preghiera, di carità con tutti i mezzi, che la religione somministra ^{ciò} ~~per~~ rimuovere o almeno mitigare ^{quei} i mali, che ~~ad ogni momento possono met-~~ ~~tere~~ a repentaglio il buon costume, ~~senza~~ cui va in rovina la civile società.

*7 Nella presente gioventù, nella cui non
no i destini della civile società.*

LA CONGREGAZIONE SALESIANA
VINCOLO DI UNIONE.

Questa Congregazione essendo definitivamente approvata dalla Chiesa può servire di vincolo sicuro e stabile pei Cooperatori Salesiani. Di fatto essa ha per fine primario di lavorare a beneficio della gioventù sopra cui è fondato il buono e tristo avvenire della società. ^{siffatta} ~~Ne~~ con questa ^{non} proposta intendiamo dire che questo sia il solo mezzo per provvedere a tale bisogno, perciocchè ve ne

1886 D 6

sono mille altri, ~~anzi noi raccomandiamo~~ *perché*
~~vivamente che ciascuno si adoperi con tutti~~ *siano po-*
~~quei mezzi che giudica opportuni per con-~~ *sti giorni*
~~seguire questo gran fine.~~ Noi a nostra volta
ne proponiamo uno ed è l'opera dei Co-
operatori Salesiani, pregando cioè i buoni
cattolici che vivono nel secolo a venire in
aiuto ai soci di questa Congregazione. È
vero che i membri di essa sono cresciuti
notabilmente, ma il lor numero è assai lon-
tano dal poter corrispondere alle quotidiane
richieste, che si fanno in vari paesi d'Ita-
lia, e d'Europa, della China, dell'Australia,
dell'America e segnatamente della Repub-
blica Argentina. In tutti questi luoghi si
fanno quotidiane richieste di sacri ministri
affinchè vadano a prendere cura della peri-
colante gioventù, che vadano ad aprire case
o Collegi, ad iniziare o almeno sostenere
missioni, che sospirano la venuta di evan-
gelici operai. Egli è per accorrere a tante
necessità che si cercano Cooperatori.

III.

SCOPO DE' COOPERATORI SALESIANI.

Scopo fondamentale de' Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se stessi mercé un tenore di vita, per quanto si può, simile a quello che si tiene nella vita comune. Perciocchè molti andrebbero volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o condizione, moltissimi per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro ~~Tanche~~ ^{Tanche} in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, ~~possono farsi Cooperatori~~ e vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal Sommo Pontefice quest' Associazione è considerata come un Terz' Ordine degli antichi, colla differenza che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell'esercizio della pietà; qui si ha per fine principale la vita attiva nell'esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la gioventù pericolante.

*I facendosi cooperatori Salesiani
in i poveri con la loro in mezzo
1886 08*

IV.

MANIERA DI COOPERAZIONE.

Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di s. Francesco di Sales, cui intendono associarsi.

1. Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, soprattutto in quei luoghi dove si manca di mezzi materiali e morali.
2. Siccome in questi tempi si fa gravemente sentire la penuria di vocazioni allo stato Ecclesiastico, così coloro che ne sono in grado prenderanno cura speciale di quei giovanetti ed anche degli adulti, che forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine allo studio dessero indizio di esserne chiamati, giovandoli coi loro consigli, indirizzandoli a quelle scuole, a que' Collegi in cui possono essere coltivati e diretti a questo scopo. L' opera di Maria Ausiliatrice tende appunto a questo scopo.

To in a que' puioli leminari,

1886 09

3. Opporre la buona stampa alla stampa irreligiosa, mercè la diffusione di buoni libri, di pagelle, foglietti stampati di qualunque genere in quei luoghi e fra quelle famiglie, cui paia prudente di farlo.
4. In fine la carità verso i fanciulli pericolanti, raccogliarli, istruirli nella fede, avviarli alle sacre funzioni, consigliarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti nella religione, sono altre messe dei Cooperatori Salesiani. Chi non fosse in grado di compiere queste opere per sè, potrebbe farle per mezzo di altri, come sarebbe animare un parente, un amico a volerle prestare. Si può cooperare colla preghiera o col somministrare mezzi materiali dove ne fosse mestieri ad esempio dei fedeli primitivi che portavano le loro sostanze ai piedi degli Apostoli, affinchè se ne servissero a favore delle vedove, degli orfani e per altri gravi bisogni.

V.

COSTITUZIONE E GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Chiunque ha compiuti sedici anni può farsi Cooperatore, purchè abbia ferma volontà di conformarsi alle regole quivi proposte.
2. L'associazione è umilmente raccomandata alla benevolenza e protezione del Sommo Pontefice, dei Vescovi, de' Paroci, dai quali avrà *assoluta* dipendenza in tutte le cose che si riferiscono alla religione.
3. Il Superiore della Congregazione Salesiana è anche il Superiore di quest'Associazione.
4. Il direttore di ogni casa della Congregazione è autorizzato ad ascrivere gli associati, trasmettendo di poi nome, cognome e dimora al Superiore, che noterà ogni cosa nel comune registro.
5. Nei paesi e nelle città, dove non esiste alcuna di queste case, e dove gli associati giungono a dieci, sarà stabilito un Capo col nome di Decurione, che sarà preferibilmente un prete o qualche esemplare

- secolare. Esso corrisponderà col Superiore, o col direttore della casa più vicina.
6. Ogni Cooperatore occorrendo può esporre al Superiore quelle cose, che giudica doversi prendere in considerazione.
 7. Ogni tre mesi ed anche più sovente con un bollettino o foglietto a stampa si darà ai soci un ragguaglio delle cose proposte, fatte o che si propongono a farsi. Sul fine poi di ogni anno ai soci saranno comunicate le opere che nel corso dell' anno successivo sembrano doversi di preferenza promuovere, e nel tempo stesso si darà notizia di quelli, i quali nell' anno decorso fossero stati chiamati alla vita eterna, i quali verranno raccomandati alle comuni preghiere.
 8. Nel giorno di s. Francesco di Sales, e nella festa di Maria Ausiliatrice ogni Decurione radunerà i membri della propria Decuria per animarsi reciprocamente alla divozione verso di questi celesti protettori, invocando il loro patrocinio a fine di perseverare nelle opere cominciate secondo lo scopo dell' Associazione.

+ Direttore, ogni

+ i suoi Cooperatori

1886 D 12
A2300405

VI.

OBBLIGHI PARTICOLARI.

1. I membri della Congregazione Salesiana considerano tutti i Cooperatori come altrettanti fratelli in G. C. e a loro si indirizzeranno ogni volta l'opera di essi può giovare ~~in cose che siano~~ della maggior gloria di Dio e vantaggio delle anime. Colla medesima libertà, essendone il caso, i Cooperatori si rivolgeranno ai membri della Congregazione Salesiana.
2. Quindi ~~ogni socio~~ [coi mezzi materiali suoi *loro* propri, o con beneficenze raccolte presso a persone caritatevoli, farà quanto può *facendo* per promuovere e sostenere le opere dell'Associazione. *personale*
3. I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente oppure annualmente quella oblazione che detterà la carità del loro cuore. Queste offerte saranno indirizzate al Superiore in sostegno delle opere promosse dall' Associazione.

*V tutti i suoi confidandosi come
tutti figli del nostro padre celeste
tutti fratelli nostri in Cristo*
1888 E. A.

Ogni anno si faranno almeno
due conferenze: una

4. Regularmente poi si farà una colletta nel
l'occasione delle conferenze nella festa
di Maria Ausiliatrice e in quella di san
Francesco di Sales. Nei luoghi dove il
numero non potesse costituire la Decu-
ria, e quando alcuno non potesse inter-
venire alla conferenza farà pervenire a
destinazione la sua offerta col mezzo a
lui più facile e sicuro.

Eccettuati quelli che si riferiscono
no alla VII. comma

VANTAGGI.

1. Sua Santità, il regnante Pio IX, concede
con decreto in data 30 Luglio 1875 ai pro-
motori di quest'opera tutti i favori, grazie
spirituali e indulgenze, di cui possono go-
dere i religiosi salesiani, eccettuate quelle
che si riferiscono alla vita comune. Di
ogni cosa si spedirà un elenco a parte.
Parteciperanno di tutte le messe, pre-
ghiere, novene, tridui, esercizi spirituali,
delle prediche, dei catechismi e di tutte
le opere di carità, che i religiosi salesiani
compieranno nel sacro ministero in qual-
siasi luogo ed in ogni parte del mondo.

Dei Breve esposto in
grazie
to concedere in tal modo è indub-

Bojutto

3. Saranno parimenti partecipi della messa e delle preghiere, che ogni giorno si fanno nella chiesa di Maria Ausiliatrice in Torino a fine d'invocare le benedizioni del Cielo sopra i loro benefattori, le loro famiglie, e specialmente sopra coloro, che moralmente o materialmente fanno qualche beneficio alla nostra Congregazione.
4. Il giorno dopo la festa di s. Francesco di Sales tutti i sacerdoti della Congregazione, tutti i sacerdoti Cooperatori celebreranno la s. Messa pei confratelli defunti. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare la s. Comunione e di recitare la terza parte del Rosario.

5. Quando un confratello divenisse ammalato, se ne dia tosto avviso al Superiore, *8/10*
Dura tosto, ordine che fanno innalzare ~~affinchè faccia~~ innalzare a Dio particolari preghiere per lui. Lo stesso verrà fatto nel caso di morte di qualche Cooperatore.

*Indulgenze concessi
ai Cooperatori fedeli*

1886 E 3

*giorno che sanza il decreto
nel capitolo seguente*

VIII.

PRATICHE RELIGIOSE.

1. Ai Cooperatori Salesiani non è prescritta alcuna opera esteriore, ma affinchè la loro vita si possa in qualche modo assimilare a quella di chi vive in comunità religiosa, loro si raccomanda la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, la semplicità nel suppellettile domestico, la castigatezza nei discorsi, l' esattezza nei doveri del proprio stato, adoperandosi che le persone dipendenti da loro osservino e santifichino il giorno festivo.
2. Sono consigliati di fare ogni anno almeno alcuni giorni di esercizi spirituali. L' ultimo giorno di ciascun mese, od altro' giorno di maggior comodità, faranno l'esercizio della buona morte confessandosi e comunicandosi come realmente fosse l'ultimo della vita. *TT*
3. Ciascuno reciterà ogni giorno un *Pater*,
Ave a s. Francesco di Sales secondo la

*TT Sia negli esercizi spirituali,
Sia nel giorno in cui si fa l'esercizio
della buona morte, si luerà quest-*

intenzione del Sommo Pontefice. I sacerdoti e coloro che recitano le ore canoniche o l'ufficio della B. Vergine sono dispensati da questa preghiera. Per essi basta che nel divino ufficio aggiungano a quest'uopo la loro intenzione.

4. Procurino di accostarsi colla maggior frequenza ai santi Sacramenti della confessione e della comunione.

*ogni volta quando si confessa
per conseguire la indulgenza plenaria e parziale si indichi
lo stato di grazia per modo di
suffragio si potranno applicare
alle anime del purgatorio
queste parole in latino o in italiano
che è esultanza nostra pastorale
e si può solennemente fare a ogni
stato quando si assommano le grazie
dal corpo parte per la sua eternità.
per la plenaria. H*

1886 ES

AVVISO

Sebbene si raccomandi vivamente l'osservanza di queste regole pei molti vantaggi che ognuno può procacciarsi, per togliere tuttavia ogni ansietà di coscienza si dichiara che l'osservanza delle medesime non obbliga sotto pena di colpa nè mortale nè veniale, se non in quelle cose, che fossero in questo senso comandate o proibite dai precetti di Dio e di santa Madre Chiesa.

Ogni associato riempirà la formola seguente, e dopo aver firmata la scheda separata, la farà pervenire al Superiore :

~~Io sottoscritto~~ *abitante in*
~~via~~ *casa*
ho letto le regole dei Cooperatori Salesiani
e colla divina grazia spero di osservarle
fedelmente a vantaggio dell'anima mia.
~~Torino, oppure N. N.~~ *Il giorno*
del mese di *anno*
Nome *cognome* *qualità*

Torino, 1876. Tipografia Salesiana



1.2866

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

Dichiarazione di accoglienza tra i cooperatori salesiani.

Il sottoscritto dichiara che
nel giorno del mese di
187 fu ammesso tra i
cooperatori salesiani al
figlio

Il quale in avvenire potrà
godere di tutti i favori, di tutte
le indulgenze e grazie spiri-
rituali, ^{compresi} che fanno parte
della ~~correttezza~~ a tutti co-
loro che fanno parte di questa
associazione e ne osservano
le regole.

N. B. Si scrive la data del luogo, nome o
secolo che anella è superiore o delegato
1886 E 7

My dear friend
I have just received
your letter of the 10th
and am very glad to hear
from you.

I am well and hope
this finds you the same.
I have not much news
to write at present.
I am, however, very
kindly remembering
you and all yours.

I am, dear friend,
very truly and affectionately
yours,
Your friend,
John G. Thompson